

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂)

dell'8 ottobre 1999 (Stato 1° maggio 2012)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 1997²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti). Essa tende a contribuire anche alla riduzione di altri effetti dannosi sull'ambiente, a un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'energia nonché a un maggior impiego delle energie rinnovabili.

Art. 2 Obiettivo di riduzione

¹ Entro il 2010, le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili devono diminuire globalmente del 10 per cento rispetto al 1990. Determinante ai fini dell'obiettivo è il valore medio conseguito fra il 2008 e il 2012.

² Le emissioni derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili fossili devono diminuire del 15 per cento in totale e quelle derivanti dai carburanti fossili (esclusi i carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali) dell'8 per cento in totale.

³ Il Consiglio federale si impegna a favore di una limitazione delle emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali e la disciplina mediante accordi internazionali.

⁴ La quantità totale delle emissioni è calcolata in funzione degli agenti energetici fossili messi in commercio in Svizzera allo scopo di utilizzarne l'energia.

⁵ Il Consiglio federale può fissare obiettivi per singoli settori dell'economia in collaborazione con gli ambienti interessati.

⁶ Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2010. Consulta dapprima le cerchie interessate.

RU 2000 979

¹ RS 101

² FF 1997 III 370

⁷ Nel computo delle emissioni di CO₂ ai sensi della presente legge, il Consiglio federale può tenere adeguatamente conto delle diminuzioni delle emissioni conseguite all'estero e finanziate dalla Svizzera o da imprese con sede in Svizzera. Definisce le esigenze e in tale ambito tiene conto dei criteri riconosciuti a livello internazionale. È fatto salvo l'articolo 11b capoverso 2.³

Art. 3 Mezzi

¹ L'obiettivo di riduzione deve essere in primo luogo raggiunto mediante provvedimenti di politica energetica, dei trasporti, ambientale e finanziaria nonché mediante provvedimenti volontari.

² Se tali provvedimenti, da soli, non permettono di raggiungere l'obiettivo di riduzione, la Confederazione riscuote una tassa di incentivazione sugli agenti energetici fossili (tassa CO₂).

³ Determinati consumatori di combustibili e di carburanti fossili possono essere esentati dalla tassa CO₂ dietro impegno formale nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO₂ (art. 9).

Art. 4 Provvedimenti volontari

¹ Sono provvedimenti volontari segnatamente anche le dichiarazioni in base alle quali consumatori di combustibili e carburanti fossili si impegnano volontariamente a limitare le emissioni.

² Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni idonee del sostegno e dell'esecuzione di provvedimenti volontari.

Art. 5 Valutazione

¹ Il Consiglio federale valuta regolarmente l'efficacia dei provvedimenti adottati e previsti quanto alla riduzione delle emissioni di CO₂. Tiene conto in particolare dell'evoluzione delle principali condizioni quadro, quali l'incremento demografico, economico e del traffico.

² Per la valutazione si basa su rilevazioni statistiche.

Sezione 2: Tassa CO₂

Art. 6 Introduzione della tassa

¹ Se si può prevedere che i provvedimenti di cui all'articolo 3 capoverso 1, da soli, non permetteranno di raggiungere l'obiettivo di riduzione, il Consiglio federale introduce la tassa CO₂.

³ Per. introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 13; FF 2008 7579).

² In tale ambito il Consiglio federale tiene segnatamente conto:

- a. delle ripercussioni di altre tasse sull'energia;
- b. dei provvedimenti presi da altri Stati;
- c. dei prezzi dei carburanti e dei combustibili negli Stati limitrofi;
- d. della capacità concorrenziale dell'economia e di singoli settori.

³ Il Consiglio federale può introdurre la tassa al più presto nel 2004.

⁴ Può introdurre la tassa in modo graduale. Stabilisce in anticipo la data d'applicazione delle singole fasi.

Art. 7 Oggetto e aliquota della tassa

¹ Sono sottoposte alla tassa CO₂ la produzione o l'estrazione e l'importazione di carbone nonché di combustibili e carburanti fossili ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 21 giugno 1996⁴ sull'imposizione degli oli minerali, nella misura in cui detti agenti energetici siano commercializzati a fini d'utilizzazione energetica.

² L'aliquota della tassa ammonta al massimo a 210 franchi per tonnellata di CO₂.

³ Il Consiglio federale può fissare aliquote differenziate per i combustibili e i carburanti fossili in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione. Può anche riscuotere la tassa CO₂ soltanto sui combustibili o soltanto sui carburanti.

⁴ Le aliquote della tassa sottostanno all'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. 8 Assoggettamento alla tassa

Sono assoggettati alla tassa:

- a.⁵ per la tassa sul carbone: gli assoggettati all'obbligo di pagare il dazio all'importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 2005⁶ sulle dogane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera;
- b. per la tassa sugli altri agenti energetici fossili: gli assoggettati all'obbligo di pagare l'imposta giusta la legge federale del 21 giugno 1996⁷ sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 9 Esenzione dalla tassa

¹ Chi consuma grandi quantità di combustibili o carburanti fossili o chi, in seguito all'introduzione della tassa CO₂, si trovi svantaggiato nella concorrenza internazionale, è esentato dalla tassa se si impegna formalmente nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO₂.

⁴ RS 641.61

⁵ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

⁶ RS 631.0

⁷ RS 641.61

- ² Possono impegnarsi formalmente a limitare le emissioni di CO₂:
- le imprese di grandi dimensioni;
 - diversi consumatori di combustibili e carburanti fossili insieme;
 - le imprese a elevata intensità energetica quando l'onere derivante dalla tassa CO₂ è superiore all'1 per cento del valore di produzione lordo.
- ³ L'impegno formale comprende almeno:
- la limitazione delle emissioni di CO₂ entro il 2010;
 - l'elaborazione di un piano di provvedimenti;
 - la verifica dell'efficacia dei provvedimenti;
 - la presentazione di regolari rapporti.
- ⁴ L'entità della limitazione delle emissioni prevista per un impegno formale è stabilita in base a:
- gli obiettivi di cui all'articolo 2;
 - i provvedimenti di riduzione già attuati;
 - i costi dei provvedimenti di riduzione;
 - la posizione delle imprese nella concorrenza internazionale;
 - il tasso prevedibile di crescita della produzione.
- ⁵ Se esistono le condizioni per un'esenzione, la tassa è restituita. Il Consiglio federale può negare la restituzione se ne derivano oneri amministrativi sproporzionati rispetto all'importo da restituire.
- ⁶ Chi non rispetta gli impegni assunti nei confronti della Confederazione deve pagare a posteriori la tassa dalla quale era stato esentato, compresi gli interessi. L'obbligo del pagamento si prescrive cinque anni dopo la determinazione dell'obbligo fiscale. Inoltre l'autorità fiscale può esigere in ogni momento la prestazione di garanzie.

Art. 10 Utilizzazione del prodotto della tassa

¹ Per prodotto della tassa si intendono gli introiti complessivi provenienti dalla tassa CO₂ previa detrazione dei costi di esecuzione e compresi gli interessi.

^{1bis} Un terzo del prodotto della tassa, ma al massimo 200 milioni di franchi l'anno, è utilizzato per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO₂ negli edifici. Entro tale limite la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per:

- il risanamento energetico di edifici esistenti abitativi e di servizi;

- b. la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici per un importo massimo pari a un terzo del prodotto della tassa a destinazione vincolata l'anno.⁸

^{1ter} L'ammontare degli aiuti finanziari di cui al capoverso ^{1bis} dipende dall'efficacia dei provvedimenti.⁹

^{1quater} L'erogazione degli aiuti finanziari ai Cantoni è limitata a dieci anni dall'entrata in vigore della modifica del 12 giugno 2009 della presente legge. Cinque anni dopo l'entrata in vigore, il Consiglio federale presenta all'attenzione del Parlamento un rapporto sull'efficacia degli aiuti finanziari.¹⁰

² Il rimanente prodotto della tassa è distribuito in funzione degli importi versati dalla popolazione e dall'economia.¹¹

^{2bis} Il prodotto della tassa previsto per il 2009 e il 2010 sarà distribuito nel 2010.¹²

³ La quota destinata alla popolazione è distribuita in misura uguale a tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo.

⁴ La quota destinata all'economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della LF del 20 dic. 1946¹³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS) per il tramite delle Casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate.

⁵ Chi è esentato dalla tassa in virtù dell'articolo 9 o 11a non ha diritto alla quota del prodotto della tassa di cui al capoverso 4.¹⁴

Art. 11 Procedura

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura per la riscossione e la restituzione della tassa sul carbone. Per l'importazione e l'esportazione si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale.

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 951; FF **2009** 945 965).

⁹ Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 951; FF **2009** 945 965).

¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 951; FF **2009** 945 965).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009 (Incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 951; FF **2009** 945 965).

¹² Introdotto dall'art. 10 della LF del 25 set. 2009 sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché del potere d'acquisto, in vigore dal 1° gen. 2010 fino al 31 dic. 2011 (RU **2009** 5043; FF **2009** 4985).

¹³ RS **831.10**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 13; FF **2008** 7579).

² La riscossione e la restituzione della tassa sugli altri agenti energetici fossili sono disciplinate dalle disposizioni procedurali della legge federale del 21 giugno 1996¹⁵ sull'imposizione degli oli minerali.

³ Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni idonee compiti esecutivi in relazione con la procedura d'esenzione.

⁴ I rimedi giuridici sono retti dagli articoli 34 segg. della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali.

Sezione 2a:¹⁶

Esenzione dalla tassa per le centrali termiche a combustibili fossili

Art. 11a Principio

¹ Le centrali termiche a combustibili fossili sono esentate dalla tassa.

² Sono considerati centrali termiche a combustibili fossili (centrali) gli impianti che producono soltanto corrente elettrica o contemporaneamente anche calore da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se:

- a. sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica; o
- b. sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza complessiva superiore a 100 MW.

Art. 11b Condizioni di autorizzazione

¹ Le centrali possono essere costruite e gestite unicamente se i loro gestori si impegnano nei confronti della Confederazione a:

- a. compensare integralmente le emissioni di CO₂ prodotte; e
- b. gestire la centrale in base allo stato attuale della tecnica; il Consiglio federale stabilisce il rendimento globale minimo che deve essere garantito.

² Le emissioni di CO₂ possono essere compensate per il 30 per cento al massimo con misure di riduzione all'estero.

Art. 11c Contratto di compensazione

¹ I dettagli dell'impegno di compensazione sono definiti in un contratto concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione. Il contratto non può essere rivisto nell'ambito della procedura di autorizzazione per la centrale.

² Qualora non rispetti il proprio impegno, il gestore della centrale è punito con una pena convenzionale stabilita nel contratto. L'importo della pena è stabilito in base ai costi presumibili delle prestazioni di compensazione non fornite.

¹⁵ RS 641.61

¹⁶ Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 13; FF 2008 7579).

³ Il Consiglio federale può computare quali misure di compensazione gli investimenti in energie rinnovabili effettuati in Svizzera.

Sezione 2b:¹⁷ **Riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili**

Art. 11d Principio

¹ Le emissioni di CO₂ delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO₂/km entro la fine del 2015.

² Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

³ Esso sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO₂ delle automobili da attuare dopo il 2019. Tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 11e Obiettivo individuale

¹ Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO₂ delle automobili importate o fabbricate in Svizzera. Il calcolo si basa sulle automobili dell'importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco auto).

² Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:

- a. le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
- b. le norme dell'Unione europea.

³ Gli importatori e i costruttori possono costituire un raggruppamento. In tal caso è calcolato l'obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento.

⁴ Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 11f Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO₂

¹ Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento:

- a. l'obiettivo individuale di cui all'articolo 11e capoverso 1;
- b. le emissioni medie di CO₂ del parco auto corrispondente.

¹⁷ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU **2012** 351; FF **2010** 855).

² Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono fornire gli importatori o i costruttori di automobili senza approvazione del tipo per i calcoli di cui al capoverso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario.

³ Per gli anni 2012–2014, il calcolo delle emissioni medie di CO₂ si basa sulle seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO₂ più basse:

- a. per il 2012: 65 per cento;
- b. per il 2013: 75 per cento;
- c. per il 2014: 80 per cento.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO₂ molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 11g Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

¹ Se le emissioni medie di CO₂ del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento superano l'obiettivo individuale, l'importatore, il costruttore o il raggruppamento deve versare alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:

- a. per gli anni 2012–2018:
 1. per il primo grammo di CO₂/km in eccesso: 7.50 franchi,
 2. per il secondo grammo di CO₂/km in eccesso: 22.50 franchi,
 3. per il terzo grammo di CO₂/km in eccesso: 37.50 franchi,
 4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO₂/km in eccesso: 142.50 franchi;
- b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO₂/km in eccesso: 142.50 franchi.

² Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, gli importi di cui al capoverso 1 si applicano a ogni singola automobile. Per gli anni 2012–2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all'articolo 11f capoverso 3.

³ I membri dei raggruppamenti rispondono in solido del pagamento della sanzione.

⁴ Per il rimanente, si applicano per analogia gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996¹⁸ sull'imposizione degli oli minerali.

⁵ Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO₂ della singola automobile, il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita delle automobili l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2.

¹⁸ RS 641.61

Art. 11h Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura di esecuzione della sanzione.

Art. 11i Impiego dei proventi della sanzione

¹ I proventi della sanzione, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, sono distribuiti equamente alla popolazione.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

Sezione 3: Disposizioni penali e finali**Art. 12** Sottrazione della tassa

¹ Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottrae la tassa CO₂ od ottiene illecitamente un'esenzione, un abbuono o una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

³ Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

Art. 13 Messa in pericolo della tassa

¹ Chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa;
- b. non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altre registrazioni o non adempie il suo obbligo di informare;
- c. in una domanda di esenzione, abbuono o restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti; o
- d. omette di dichiarare o dichiarare in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa,

è punito con la multa sino a 10 000 franchi in quanto per il fatto non sia comminata una pena più severa da un'altra disposizione.¹⁹

² In casi gravi o di recidiva può essere pronunciata la multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa messa in pericolo, purché ne risulti un importo più elevato.

¹⁹ Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 13; FF 2008 7579).

Art. 13a²⁰ False dichiarazioni sulle automobili

¹ Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all'articolo 11f è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

Art. 14 Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

¹ Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974²¹ sul diritto penale amministrativo.

² L'Amministrazione federale delle dogane è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni.

³ Se il fatto costituisce contemporaneamente un'infrazione giusta il capoverso 1 e un'infrazione doganale o un'infrazione per il cui perseguimento è competente l'Amministrazione federale delle dogane in base a un altro atto normativo federale in materia di tasse, è pronunciata la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata proporzionalmente.

Art. 15 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge ed emana le disposizioni esecutive. Prima dell'emanazione delle disposizioni esecutive, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.

² Per determinati compiti esso può fare capo ai Cantoni e a organizzazioni private.

³ Nella misura in cui la difesa integrata lo esiga, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza le deroghe alle disposizioni della presente legge.

Art. 15^{bis22} Versamento del prodotto della tassa a destinazione vincolata

¹ Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all'articolo 10 capoverso 1^{bis} lettera a avviene sulla base di un accordo programmatico con i Cantoni, i quali garantiscono un'attuazione armonizzata.

² Il versamento degli aiuti finanziari globali di cui all'articolo 10 capoverso 1^{bis} lettera b avviene giusta l'articolo 15 della legge del 26 giugno 1998²³ sull'energia.

Art. 16 Disposizione transitoria

Sono sottoposti alla tassa tutti gli agenti energetici fossili per i quali il credito fiscale relativo agli oli minerali o l'obbligo di pagare il dazio sorge dopo l'entrata in vigore della tassa CO₂.

²⁰ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU **2012** 351; FF **2010** 855).

²¹ RS **313.0**

²² Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009 (Incentivi per l'adozione di misure di efficienza energetica negli edifici), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 951; FF **2009** 945 965).

²³ RS **730.0**

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 2000²⁴

²⁴ DCF del 5 apr. 2000.

